Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

nel Testo Unico Ambientale

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

L'art 238 del nuovo T.U. Ambientale D.lgs.n152/2006 si occupa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'art. 49 del Decreto Ronchi n.22/97 che viene espressamente abrogato.

Chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico esistente, nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani è obbligato al pagamento di una tariffa. Quest'ultima costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovrà essere determinata dall'Autorità d'ambito ed entrerà in vigore non appena saranno definiti i criteri base per il calcolo, con regolamento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio di concerto con il Ministero delle Attività produttive.

Entro 4 anni dall'entrata in vigore del regolamento, inoltre, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi determinati sulla base del piano economico e finanziario predisposto dall'Autorità d'ambito e della relazione predisposta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Sino all'emanazione del regolamento di determinazione dei criteri base del calcolo della tariffa , continuano ad applicarsi le discipline regolamentari in vigore (in particolare, per la tariffa del decreto Ronchi, il D.p.r. n.158/99).

La gestione dei rifiuti è trasferita dai Comuni alle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio.

A riguardo spetterà allo Stato la determinazione delle linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli Enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa dei rifiuti solidi urbani ricadenti nel medesimo Ato secondo criteri di trasparenza, efficacia e economicità.

In ogni caso l'Ato dovrà organizzare il servizio nel rispetto dei seguenti principi: superamento della frammentazione delle gestioni, conseguimento d'adeguate dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e ripartizioni politico-amministrative, adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario, valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento l'Ato dovrà determinare la tariffa in attuazione dei principi in esso contenuti e dei principi generali stabiliti dal decreto. In particolare la tariffa dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, riguardo agli usi e alla tipologia di attività svolte , in conformità a parametri che terranno anche conto di indici reddittuali articolati per fasce di utenza e territoriali. Nella determinazione della tariffa dovrà essere prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali ad esempio la spese di spazzamento delle strade.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La tariffa dovrà essere composta di una quota determinata sulla componente essenziale del costo del servizio (in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti , al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione , in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio.

Da segnalare inoltre che nella determinazione della tariffa potranno essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite a uso stagionale o non continuativo, debitamente documentate e accertate, che tengano anche conto di indici reddittuali articolati per fasce di utenza e territoriali.

L'eventuale modulazione della tariffa dovrà tener conto degli investimenti effettuati dai Comuni o dal gestore che risulteranno utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

Alla tariffa dovrà essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto competente.

Novità assoluta rispetto alla precedente tariffa è la considerazione dell'articolazione delle tariffe sulla base di parametri che tengano anche conto di indici reddittuali articolati per fasce d'utenza e territoriali.

Infine, con la nuova tariffa, prendendo atto della necessità di elaborare la tariffa in ambito sovra comunale, si ridefinirà il criterio territoriale di articolazione della stessa in funzione della destinazione urbanistica, della densità abitativa e della frequenza e qualità del servizio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Per la riscossione della tariffa l'ente gestore potrà procedere secondo le disposizioni del D.p.r. n.602/1973 mediante convenzione con l' Agenzia delle Entrate. Le procedure possono comunque essere ricondotte al versamento diretto ovvero all'iscrizione al ruolo.

Gilda Zennaro

Pubblicato il 29 gennaio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248